

COMUNICATO

"Disposizioni tecniche per la bruciatura delle stoppie"

Il Consiglio Direttivo nella seduta del 17 settembre 2010 ha conferito al Direttore f.f. l'incarico di adottare i provvedimenti necessari a consentire la bruciatura delle stoppie a partire dal 1° ottobre 2010, in linea con quanto previsto dalla proposta di Regolamento del Parco adottata dallo stesso Consiglio Direttivo il 31 maggio scorso ed attualmente in fase di consultazione pubblica.

Tale decisione scaturisce dalle richieste avanzate dalle Associazioni di Categoria presenti nella Commissione Agricoltura dell'Ente.

Peraltro, la pratica della bruciatura delle stoppie, effettuata nel periodo stabilito dall'Ente, non determina effetti negativi sulle specie animali e vegetali e riduce sensibilmente il rischio di innesco di incendi boschivi.

Resta confermato il divieto di bruciatura delle stoppie nei confronti degli agricoltori che hanno sottoscritto la "Convenzione per la gestione ambientale del territorio", aderendo alla misura relativa all'interramento delle stoppie. Nei confronti di questi ultimi, l'Ente si riserva di effettuare le opportune verifiche.

Si riportano di seguito "Disposizioni tecniche per la bruciatura delle stoppie" assunte con Determinazione Dirigenziale n. 191 del 22/09/2010.



DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA BRUCIATURA DELLE STOPPIE

(Assunte con Determinazione Dirigenziale n. 191 del 22 settembre 2010)

- 1. Nelle more dell'adozione del Regolamento del Parco, la bruciatura delle stoppie nel territorio di competenza del Parco Nazionale dell'Alta Murgia è consentita, per l'anno 2010, a partire dal 1° ottobre, nel rispetto della normativa vigente. La bruciatura è consentita a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata una precesa o fascia protettiva per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri. La precesa o fascia di protezione deve essere realizzata esclusivamente su suolo agricolo e deve essere tenuta sgombra da ogni residuo di vegetazione mediante periodiche lavorazioni del terreno.
- 2. Le presenti disposizioni tecniche non si applicano agli agricoltori che hanno sottoscritto con l'Ente la Convenzione per la gestione ambientale del territorio, aderendo alla misura dell'interramento delle stoppie.
- 3. L'accensione delle stoppie deve essere comunicata all'Ente Parco con un preavviso di almeno 7 giorni, indicando la data di accensione, l'orario di accensione e di spegnimento, la località, il foglio di mappa e la particella catastale. Le operazioni devono essere eseguite in presenza del conduttore del fondo dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme ed assistite fino al totale spegnimento della combustione. Le ulteriori comunicazioni ai Vigili del Fuoco ed al Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Territoriale per l'Ambiente saranno a carico dell'Ente.
- 4. La violazione e l'inosservanza delle presenti norme sono sanzionate ai sensi dell'art. 30 delle legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 5. La violazione e l'inosservanza delle presenti norme che determinino incendi boschivi, sono suscettibili di applicazione di sanzioni penali ai sensi dell'art. 11 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si rinvia a quanto disposto dalla legge regionale 12 maggio 1997, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, dai provvedimenti regionali in materia misure di conservazione dei Siti Natura 2000 ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE ed alle disposizioni regionali di conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo in quanto compatibili.



- 7. Al CTA-CFS del Parco è demandato il compito di far rispettare il presente regolamento, accertando ogni sua eventuale trasgressione e di irrogare l'eventuale sanzione amministrativa.
- 8. Le presenti disposizioni sono immediatamente esecutive e sono pubblicate sull'albo dell'Ente e nel suo sito internet, sono trasmesse alle Associazioni di categoria Coldiretti, C.I.A., Confagricoltura e A.L.P.A., ai Sindaci dei Comuni di Altamura, Andria, Bitonto, Cassano delle Murge, Corato, Gravina, Grumo Appula, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Spinazzola, Toritto per la sua divulgazione con appositi manifesti ed affissione ai rispettivi Albi Pretori, ai Presidenti delle Comunità Montane della Murgia Nord Occidentale e della Murgia Sud Orientale, al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Bari ed al Presidente della Regione Puglia.